



COMUNE DI PADRIA

Provincia di Sassari

Piazza del Comune n. 1 - 07015 Padria Tel. 079807018 – fax 079807323

IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Si informa che:

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), il Regolamento Comunale della Nuova IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 19/05/2020 e la Deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 20/07/2020, con la quale sono state approvate le aliquote della nuova IMU da applicare per l'anno 2020.

ENTRO IL 16 DICEMBRE

deve essere effettuato il versamento della rata a SALDO IMU dovuta per l'anno d'imposta corrente.

Il Comune è **soggetto attivo** della nuova IMU e, dunque, ente impositore in relazione all'imposta ai sensi dell'art. 1, comma 742.

Sono soggetti passivi IMU il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Sono esclusi dal pagamento:

- le abitazioni principali e pertinenze della stessa (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- i terreni agricoli situati nel Comune di Padria, ai sensi dell'art. 1, comma 758, lett. d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitati sulla base della Circolare del Ministero e delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

Per l'unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in comodato ai parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, qualora sussistano le altre condizioni previste dall'art. 1, comma 747, lett. c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

La suddetta agevolazione IMU per le case concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, ma solo se sono presenti figli minori.

ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO

Il pagamento IMU dovrà essere effettuato in **2 rate: la prima rata, 50%, entro il 16 giugno, la seconda rata, a conguaglio, entro il 16 dicembre.**

Il contribuente dovrà provvedere in autoliquidazione. È ammesso il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno.

Se la scadenza cade in un giorno festivo, il termine di versamento è da intendersi prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Dal 2020, con la Legge di bilancio 2020, Art. 1 commi 738/787 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Legislatore non ha previsto per la nuova IMU, agevolazioni o riduzioni per i fabbricati posseduti da cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), come invece era previsto in vigore della vecchia IMU dall'art. 9-bis del D.L. n. 47/2014; pertanto, non essendo più prevista la possibilità di assimilare un immobile ad abitazione principale, tutti gli immobili posseduti in Italia dagli AIRE sono soggetti a imposta. Tuttavia, con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 20/07/2020 si è deliberato di azzerare l'aliquota **per il 2020, esclusivamente per le sole Abitazioni cat. A/4 e A/3, di proprietà di cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) di età superiore a 65 anni.**

L'art. 78 del D. L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 **“Decreto Agosto”** ha previsto che, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU), relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

L'art. 9 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 **“Decreto Ristori”** ha previsto che, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU), concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 del medesimo D. L., a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote approvate con Deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 20/07/2020 e pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze alla data del 28 ottobre 2020.

Si ricorda che il comma 738 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, **con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili TASI**, di cui era una componente, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). **L'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge n. 160/2019.**

Pertanto nulla deve essere versato a titolo di TASI.

Il calcolo dell'imposta IMU per la RATA DI SALDO dovrà essere effettuato sulle seguenti aliquote:

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTA
Abitazioni principali cat. A1, A8, A9 e relative pertinenze	0,5%
Detrazione per abitazione principale cat. A1, A8, A9 e relative pertinenze	€ 200,00
Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola	€ 0 (zero)
Unità immobiliari cat. A/3, A/4 e A/5 non adibite ad abitazione principale	0,83%
Aree fabbricabili	0,86%
Immobili cat. C/1	0,72%
Immobili cat. A/10	0,76%
Immobili cat. C/03	0,61%
Abitazioni cat. A/4 e A/3 di proprietà di cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) di età superiore a 65 anni	€ 0 (zero)
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,1%
Immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti	0,86%

CODICI PER IL VERSAMENTO

CODICE CATASTALE DEL COMUNE G225

CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24 ED F24 SEMPLIFICATO:

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	
	COMUNE	STATO
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze	3912	-
IMU - imposta municipale propria relativa ai terreni	3914	
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO		3925
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE	3930	
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili	3916	
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati	3918	

SPORTELLINO INFORMAZIONI

L'ufficio del Servizio Tributi è a disposizione per ogni ulteriore informazione: **telefono** 079 807018
mail ufficiotributi@comune.padria.ss.it

Dalla residenza comunale, li 02/12/2020



Il Responsabile del servizio

Dott.ssa Mariangela Arca